Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

DICEMBRE 2014

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 11

PARTE SECONDA – TABELLE 14

Prima Sezione - Relazioni annunciate 14

Seconda Sezione - Nuove relazioni 23

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **mese di dicembre 2014** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di dicembre 2014 si segnala:

1. **Atto n. 414**. **PRIMA RELAZIONE**. Si tratta di un'ulteriore relazione - peraltro la prima - predisposta ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, *sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Ente nazionale per il microcredito*, riferita all'anno 2013, corredata del bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno, è stata trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico. Il Comitato nazionale per il microcredito, nato nel 2005 per dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221, è divenuto Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in virtù dell'articolo 4-*bis*, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Successivamente, per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis,* del decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese, il Comitato permanente è stato trasformato in ente pubblico non economico, assumendo l'attuale denominazione di *Ente nazionale per il microcredito*, con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea.
2. **Doc. CCXXIII, n. 1. PRIMA RELAZIONE**. Si tratta della relazione di cui all'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70*: Attività svolta dal Comitato in attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria nel campo delle politiche per l'ambiente marino nonché risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010.* L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga, per il coordinamento delle strategie per l'ambiente marino e per l'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere entro il 2020 un buono stato

ambientale, di un Comitato tecnico, istituito presso il Ministero stesso e composto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, da rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Unione province d'Italia e dell'Associazione nazionale comuni d'Italia. L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 ha introdotto modifiche all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190. La relazione di cui all'articolo 17, comma 1, lett. *0a*), n. 3), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192. Il decreto-legge è entrato in vigore il 25 giugno 2014 mentre la legge di conversione è entrata in vigore il 21 agosto 2014.. In realtà si tratta di modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, che istituisce, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020. L'articolo 4 del richiamato decreto legislativo n. 190 del 2010 dispone che il Ministero dell'ambiente eserciti la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto medesimo, a tal fine avvalendosi di un apposito Comitato tecnico per l'ambiente marino Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 il Comitato è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali; d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma; e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia; f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale

Comuni Italiani. istituito presso lo stesso Ministero dell'ambiente. Il comma 9 dell'articolo 5, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lett. *0a*), n. 3), del decreto-legge n. 91 del 2014, dispone che il Comitato riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui allo stesso decreto legislativo. Attività svolta dal Comitato in attuazione della direttiva 2008/56/Ce che istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria nel campo delle politiche per l'ambiente marino nonché risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010. L'art. 17, co. 1 lett. *0a*) n. 3 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha sostituito il comma 9 dell'articolo 5 della disposizione originaria. La modifica sostanziale sembra essere la modifica della periodicità della presentazione della relazione, che inizialmente era semestrale.

3. **Atto n. 419. PRIMA RELAZIONE**. Il Ministro dello sviluppo economico**,** ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione *sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali* (di seguito denominato "Banco"), riferita all'anno 2013, corredata del bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno. La disposizione richiamata prevede genericamente che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Il Banco è l'organo nazionale competente per la prova delle munizioni e il controllore tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge, anche con funzioni di ufficio anagrafe di tutte le armi prodotte in Italia e della maggior parte di quelle importate. Istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, era stato inizialmente riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, adottato nell'ambito delle procedure previste dalla normativa cosiddetta "taglia-enti", di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 *(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)*, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva, tra l'altro, la riduzione della composizione del consiglio di amministrazione a cinque membri. L'Ente è stato successivamente soppresso (e le competenze attribuite conseguentemente alla Camera di commercio di Brescia) dall'articolo 2, commi 5-*quater* e 5-*quinquies,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il Banco è stato tuttavia ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione, ed è conseguentemente ritornato applicabile il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Nella relazione presentata, oltre ad essere segnalato l'impegno assunto dal Ministro dello sviluppo economico per la promozione di una modifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, è stato messo in evidenza che tale decreto "*ha delineato un regime ibrido, che combina aspetti privatistici con alcuni riferimenti specifici alla disciplina degli enti pubblici non economici dettata dalla legge n. 70/75: infatti, mentre da un lato viene ribadita l'applicazione delle norme civilistiche per la contabilità che per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, dall'altro lato è prevista l'applicazione dell'art. 30 della citata legge n. 70/75 sul controllo contabile dei bilanci degli enti pubblici non economici, l'introduzione del collegio dei revisori e l'obbligo di corredare i bilanci con la relazione di tale organo di controllo; non è invece prevista la diretta applicazione delle norme di contenimento della spesa. Tale situazione, se analizzata anche alla luce del contesto economico-istituzionale in cui opera il Banco, suggerirebbe una riconsiderazione complessiva dell'assetto normativo dell'ente, volta a verificare una sua possibile configurazione come ente pubblico economico che conferirebbe all'ente la flessibilità necessaria per la risposta alle richieste di servizio secondo criteri di economicità*". In merito alla valutazione riportata, si segnala che la trasformazione del Banco in ente economico determinerebbe il venir meno dell'obbligo di relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge n. 70 del 1975, previsione in ottemperanza della quale è stata trasmessa la relazione di cui si è dato conto.

4. **Doc. CLXX, nn. 1 e 2.** Si tratta delle relazioni sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2012 e nell'anno 2013, corredate dei bilanci d'esercizio per i medesimi anni, trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. La disposizione prevede che il Ministero per i beni culturali e ambientali[1], titolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24, del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione, presenti alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Fondazione medesima, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi dell'ente, nonché l'ultimo bilancio. La precedente relazione, con dati riferiti al 2011, era stata inviata alle Camere nel mese di novembre 2012.

[1] Secondo la denominazione *pro tempore*.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di dicembre 2014 si segnala:

1. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 novembre 2014, n. 179[2]: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009*. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla legge medesima; il comma 3 dello stesso articolo dispone che nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure assunte per farvi fronte.

2. Le relazioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190: *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*[3].

2.1 La relazione di cui all'articolo 1, comma 202, secondo periodo. Si tratta del rapporto presentato dal Ministro dello sviluppo economico alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno 2015. Oggetto della relazione sono le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti.

2.2 La relazione di cui all'articolo 1, comma 202, terzo periodo. Si tratta dell'apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, nel quale sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi.

2.3 La relazione di cui all'articolo 1, comma 231. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al

[2] La legge 21 novembre 2014, n. 179, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2014, n. 287.
[3] La legge di stabilità 2015 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014.

comma 229 dell'articolo 1 della legge di stabilità, entro il mese di giugno di ogni anno, e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, la società Rete ferroviaria italiana - RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.

2.4. La relazione di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*. Si tratta, in realtà, di una integrazione alla relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate già prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

3. La relazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014: *Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430*[4]. Il citato decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha provveduto alla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e ha previsto che il NUVAP - Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione - e il NUVEC - Nucleo di verifica e controllo - sulla base della attività svolta, collaborino alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Quest'ultima disposizione stabilisce che il Ministro[5] trasmetta *annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo*. Allo stato attuale, non risulta che la relazione sia mai stata presentata al Parlamento.

[4] Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014.

[5] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze, ma l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006 ha attribuito la competenza al Ministro dello sviluppo economico.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. IX-*bis*, n. 3	L. 144/1999 art. 1 co. 6	Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici *(primo semestre 2013)*	04/12/2014 16/12/2014 n. 366	5ª	Semestrale
Doc. CIII, n. 2	L. 296/2006 art. 1 co. 591	Dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società *(anno 2013)*	17/12/2014 19/12/2014 n. 368	1ª 5ª	Annuale
Doc. CLI, n. 2	D.LGS. 165/2001 art. 53 co. 16	Dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e ai consulenti e collaboratori esterni *(anni 2012-2013)*	17/12/2014 19/12/2014 n. 368	1ª	Annuale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXX, n. 2	L. 401/1990 art. 3 co. 1, lett. *g)*	Attività svolta per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero *(anno 2013)*	10/12/2014 16/12/2014 n. 366	3ª 7ª	Annuale
Doc. LV, n. 2	L. 49/1987 art. 3 co. 6, lett. *c)*	Attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo *(anno 2013)*	10/12/2014 19/12/2014 n. 368	3ª 5ª 6ª	Annuale 15 ottobre
Doc. LV, n. 2-*bis*	L. 49/1987 art. 4 co. 2-*bis*	Attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e partecipazione italiana alle risorse di detti organismi *(anno 2013)*	10/12/2014 19/12/2014 n. 368	3ª 5ª 6ª	Annuale 31 marzo

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.Lgs. 190/2010 art. 5 co. 9	Attività svolta dal Comitato in attuazione della direttiva 2008/56/Ce che istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria nel campo delle politiche per l'ambiente marino nonché risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010 *(aggiornata al 31 agosto 2014)*	06/11/2014 04/12/2014 n. 365	13ª	periodicamente 30 giugno

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
A. S. 1699, Tab. 11	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. *a)*	Spesa complessiva per il personale militare (dati relativi alla previsione per il 2015; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, stato di previsione del Ministero della difesa)	02/12/2014 n. 363[6]		Annuale 15 ottobre
A. S. 1699, Tab. 11	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. *b)*	Stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione ed ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi (dati aggiornati al 2013; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, stato di previsione del Ministero della difesa)	02/12/2014 n. 363[7]		Annuale 15 ottobre

[6] L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno. La data è quella dell'annuncio al Senato dei documenti di bilancio approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati (A. S. 1699 - XVII leg.ra).

[7] L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno. La data è quella dell'annuncio al Senato dei documenti di bilancio approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati (A. S. 1699 - XVII leg.ra).

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
A. S. 1699, Tab. 11	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. *c)*	Relazione sui programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale e sulla relativa attività contrattuale (dati relativi al 2013; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, stato di previsione del Ministero della difesa)	02/12/2014 n. 363[8]		Annuale 15 ottobre

[8] L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 436 del 1988. L'articolo 4, comma 2, lett. a) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha novellato l'articolo 536 del codice prevedendo che, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento l'aggiornamento della documentazione comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno. La data è quella dell'annuncio al Senato dei documenti di bilancio approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati (A. S. 1699 - XVII leg.ra).

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
A. S. 1699, Tab. 11	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. *d)*	Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture (dati aggiornati al 31 dicembre 2013; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, stato di previsione del Ministero della difesa)	02/12/2014 n. 363[9]		Annuale 15 ottobre
A. S. 1699, Tab. 2	L. 882/1977 art. 1 co. terzo	Andamento dei rapporti con il Fondo monetario internazionale - Allegata al ddl di bilancio- stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (dati relativi al periodo 1° maggio 2013 - 30 aprile 2014; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)	02/12/2014 n. 363[10]		Annuale 15 ottobre

[9] L'adempimento era già previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 958 del 1986. L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 958/1986, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 840, del medesimo Codice. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno. La data è quella dell'annuncio al Senato dei documenti di bilancio approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati (A. S. 1699 - XVII leg.ra).

[10] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale il Ministro per il tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) riferisca annualmente in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero contenuta nel disegno di legge di bilancio, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. La data è quella dell'annuncio al Senato dei documenti di bilancio approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati (A. S. 1699 - XVII leg.ra).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCIII, n. 3[11]	D.Lgs. 118/2011 art. 78 co. 2 sesto periodo	Risultati della sperimentazione dell'attuazione del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi *(primo semestre 2014)*	24/11/2014 02/12/2014 n. 363	5ª	Semestrale

[11] Risultati dell'attività di sperimentazione avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I in materia di principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede l'avvio, a partire dal 2012, di un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013: *Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,* ha indicato le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 ai fini della predisposizione della relazione di cui al medesimo articolo. Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2014, ha novato la fonte della relazione semestrale che risulta quindi disciplinata ora dall'articolo 78, comma 2, del medesimo decreto, in sostituzione dell'articolo 36, comma 2.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 419 PRIMA RELAZIONE[12]	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali *(anno 2013)*	12/12/2014 16/12/2014 n. 366	10ª	

[12] Il Ministro dello sviluppo economico, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, riferita all'anno 2013, corredata dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno. Si ricorda che la disposizione richiamata prevede genericamente che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente: per quanto attiene al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, la relazione pervenuta costituisce il primo adempimento dell'obbligo. Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali è l'organo nazionale competente per la prova delle munizioni e il controllore tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge, anche con funzioni di ufficio anagrafe di tutte le armi prodotte in Italia e della maggior parte di quelle importate. Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, era stato inizialmente riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, adottato nell'ambito delle procedure previste dalla normativa cosiddetta taglia-enti, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva, tra l'altro, la riduzione della composizione del consiglio di amministrazione a 5 membri. L'Ente è stato successivamente soppresso (e le competenze attribuite alla Camera di commercio di Brescia) dall'articolo 2, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il Banco di prova è stato tuttavia ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione, ed è conseguentemente ritornato applicabile il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Nella relazione presentata, oltre a segnalare l'impegno assunto dal Ministro dello sviluppo economico a promuovere una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, si evidenzia che tale decreto "ha delineato un regime ibrido, che combina aspetti privatistici con alcuni riferimenti specifici alla disciplina degli enti pubblici non economici dettata dalla legge n. 70/75: infatti, mentre da un lato viene ribadita l'applicazione delle norme civilistiche per la contabilità che per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, dall'altro lato è prevista l'applicazione dell'art. 30 della citata legge n. 70/75 sul controllo contabile dei bilanci degli enti pubblici non economici, l'introduzione del collegio dei revisori e l'obbligo di corredare i bilanci con la relazione di tale organo di controllo; non è invece prevista la diretta applicazione delle norme di contenimento della spesa. Tale situazione, se analizzata anche alla luce del contesto economico-istituzionale in cui opera il Banco, suggerirebbe una riconsiderazione complessiva dell'assetto normativo dell'ente, volta a verificare una sua possibile configurazione come ente pubblico economico che conferirebbe all'ente la flessibilità necessaria per la risposta alle richieste di servizio secondo criteri di economicità": in merito alla valutazione riportata, si segnala che la trasformazione del Banco in prova in ente economico determinerebbe il venir meno dell'obbligo di relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge n. 70 del 1975, previsione in ottemperanza della quale è stata trasmessa la relazione di cui si è dato conto.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 414 PRIMA RELAZIONE	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Ente nazionale per il microcredito *(attività svolta nel 2013, nonché sul bilancio di previsione per l'anno 2014 e sulla consistenza organica del medesimo Ente)*	28/11/2014 04/12/2014 n. 365	6ª 10ª	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
A.S. 1699, Tab. 13	D.lgs. 42/2004 art. 84 co. 2	Attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la circolazione dei beni culturali appartenenti agli Stati membri e la restituzione di beni illecitamente usciti da uno Stato dell'Unione europea - Allegata al ddl di bilancio stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali	02/12/2014 n. 363[13]		Annuale 15 ottobre

[13] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. La data è quella dell'annuncio al Senato dei documenti di bilancio approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati (A. S. 1699 - XVII leg.ra).

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXX, n. 1	D.lgs. 19/1998 art. 24 co. 3	Attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia" *(anno 2012)*	27/11/2014 18/12/2014 n. 367	7ª	Annuale 30 settembre
Doc. CLXX, n. 2	D.lgs. 19/1998 art. 24 co. 3	Attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia" *(anno 2013)*	15/12/2014 18/12/2014 n. 367	7ª	Annuale 30 settembre

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

Nel periodo in esame non risultano presentate relazioni non governative.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni
A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 179/2014 art. 3, co. 3	Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 79 del 2014, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009", e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	senza ritardo
Ministero dello sviluppo economico	L. 190/2014 art. 1, co. 202 Periodo secondo	Linee guida relative al piano straordinario per la promozione del *made* in *Italy* e l'attrazione degli investimenti	30 giugno 2015
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione e delle imprese italiane	L. 190/2014 art. 1, co. 202 Periodo terzo	Stato di avanzamento, risorse impegnate e risultati conseguiti relativi agli interventi attuati nell'ambito del piano straordinario per la promozione del *made* in *Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia	Annuale 30 settembre
Ministero vigilante trasmette la relazione della società RFI (Rete Ferroviaria Italiana)	L. 190/2014 art. 1, co. 231	Risorse finanziarie effettivamente contabilizzate, stato di avanzamento dei lavori e consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti, stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e società Rete ferroviaria italiana (RFI), ed eventuali scostamenti registrati rispetto al programma medesimo	Annuale 30 giugno

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014

n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014

n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014

n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014

n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014

n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014

n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437